

<p style="text-align: center;"><b>CORSO DI FORMAZIONE PER CONSULENTI TECNICI D'UFFICIO E DI PARTE NELLE VERTENZE CIVILI E PENALI</b></p>
--

1. l'Albo dei consulenti tecnici: rinvio agli artt. 13 - 23 disp. att. c.p.c.

Può essere opportuno indicare, nella domanda di iscrizione all'albo, il particolare settore di specializzazione: v. art. 16 n. 5 disp. att: ciò non solo facilita il compito del giudice nell'individuazione del consulente più idoneo, ma consente di acquisire al processo le più mirate conoscenze onde pervenire a un elaborato migliore possibile, e quindi a una decisione giuridicamente e tecnicamente corretta, che rappresenta lo scopo cui deve tendere il processo.

2. GLI INCARICHI E LA NOMINA DEL CTU:

A) art. 61 c.p.c..

a) La nomina del c.t.u. da parte del giudice è subordinata alla "necessità".

Ciò si verifica nell'ipotesi in cui l'oggetto del processo da un lato richieda particolari competenze e cognizioni tecniche di cui il giudice non sia in possesso, e dall'altro non sia tale che la causa possa essere decisa sulla base di valutazioni meramente giuridiche (come tali sottratte al c.t.u.), né con il ricorso a nozioni di comune esperienza, né con mezzi di prova propriamente intesi (ad esempio la testimonianza, che non può riguardare valutazioni).

Va precisato che nel procedimento civile la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Il c.t.u. è un ausiliare del giudice, è molto di più di un semplice mezzo di prova. Fornisce ausilio tecnico al giudice per l'acquisizione e la valutazione delle circostanze non conosciute.

b) la c.t.u. può riguardare il compimento di "singoli atti" o "tutto il processo".

c) I consulenti possono essere "uno o più".

Ctu collegiale: solo in casi eccezionali di particolare complessità della controversia, come a esempio qualora i campi di indagine siano diversi, implicando distinte professionalità, o quando gli accertamenti da compiere siano quantitativamente rilevanti.

In caso di nomina di più consulenti è presunta la collegialità (v. art. 53 DPR 115/02). Non è necessario che i c.t.u. siano in numero dispari, in quanto la decisione non va assunta a maggioranza.

Nell'ipotesi in cui ciascun c.t.u. ha un distinto campo d'indagine, ciascuno di essi redigerà la propria relazione, ma sarà onerato di comunicare agli altri il contenuto della stessa <sup>1</sup>; nell'ipotesi in cui invece tutti sono chiamati a svolgere la medesima indagine, se non c'è identità di vedute ogni consulente redigerà la propria relazione e il giudice sceglierà.

d) La scelta del c.t.u. avviene "normalmente" tra gli iscritti: v. art. 22 disp. att.. La nomina fuori albo senza l'assolvimento delle prescrizioni non è peraltro causa di nullità. Non è quindi contestabile dalle parti la nomina in quanto tale fuori albo, ma solo la nomina di soggetto privo della qualificazione professionale adeguata alla fattispecie concreta.

B) Obbligo del c.t.u. di assumere l'incarico ai sensi dell'art. 63 c.p.c.

L'obbligo è pure penalmente sanzionato dall'art. 366, II co. c.p. (rifiuto di uffici legalmente dovuti), salvo che sussista ipotesi di astensione (da comunicare entro tre giorni prima dell'udienza ex art. 192 c.p.c.), o che il c.t.u. venga ricusato dalle parti nel medesimo termine, da ritenersi perentorio<sup>2</sup>.

Astensione: (l'art. 192 c.p.c. parla di giusto motivo di astensione: stretta connessione con l'imparzialità<sup>3</sup>, il ctu è ausiliare del giudice, dev'essere quindi imparziale come lui). Esempi in cui possono ravvisarsi motivi di astensione: avere

---

<sup>1</sup> Cass. 28/02/1969, n. 669

<sup>2</sup> Cass. 6/6/2002, n. 8184

<sup>3</sup> Cass. 22/07/2004, n.13667

conosciuto della questione tecnica già in precedenza su mandato di una delle parti; avere prestato opera professionale in favore di una delle parti; essere stato ctp in altra controversia; lavorare alle dipendenze di una delle parti. Omessa astensione: non è causa di nullità<sup>4</sup>, ma sono prospettabili profili di carattere disciplinare ai fini di eventuale segnalazione al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 21 disp. att.. Peraltro, potrebbero esservi ipotesi in cui il c.t.u. venga a conoscenza solo in udienza del motivo di astensione: in tale caso va ritenuta ammissibile l'astensione formalizzata solo in udienza.

Imparzialità: è necessario anche apparire imparziali, anche e soprattutto davanti alle parti, difensori e c.t.p., evitando condotte improntate a vicinanza e confidenza. Il c.t.u. eviterà pure di farsi intimidire o condizionare dalle parti, respingendo con fermezza eventuali tentativi in tal senso.

Per chi non è iscritto, invece, è sufficiente la dichiarazione di non accettare l'incarico (v. 192, II co. c.p.c.), non occorre la formale astensione.

Ricusazione: è proposta dalle parti (art. 63, II co. c.p.c.) per i motivi indicati nell'art. 51 c.p.c..

Con il giuramento (art. 193 cpc) e l'assunzione dell'incarico, il c.t.u. (anche se non iscritto all'albo) assume qualità di pubblico ufficiale: immediate conseguenze sia sull'attività processuale, in tema sia di efficacia degli accertamenti compiuti (la quale riguarda peraltro non le valutazioni compiute dal c.t.u., ma i fatti storici accertati dallo stesso nel corso delle indagini), sia di responsabilità del c.t.u.. Ciò comporta, per il non iscritto, l'obbligo di prestare l'ufficio (v. 193 c.p.c.), che per l'iscritto discende già dalla legge, nonché - in ogni caso - la penale responsabilità per atti compiuti nello svolgimento del proprio ufficio secondo la disciplina propria dei periti nel processo penale (art. 64, I co. c.p.c.), e quindi (oltre che per i reati propri dei pubblici ufficiali, come

---

<sup>4</sup>Sentenza n. 1054 del 09/04/1971

Non sussiste la nullità della consulenza se il ctu che aveva l'Obbligo di astenersi (nella specie, perché, essendo stato condannato per un reato commesso in danno di un terzo, non aveva i requisiti previsti dall'art 15 disp. att. c.p.c.), non si sia astenuto.\*

corruzione, concussione, ecc.) principalmente per i reati di cui agli artt. 373 (falsa perizia) e 374 c.p. (frode processuale)<sup>5</sup>. Il reato ex art. 373 c.p. richiede il dolo e quindi la consapevolezza e volontà di rendere un parere mendace (es. il c.t.u., pur consapevole e avendo accertato il pericolo di crollo per un edificio, afferma nella relazione il contrario), ed è possibile la ritrattazione (art. 376, II co. c.p.) prima della sentenza, la quale esclude la punibilità; il reato ex art. 374 c.p.c. richiede che il c.t.u. agisca al fine di trarre in inganno il giudice e - sul piano oggettivo - l'immutazione artificiosa dello stato dei luoghi, dello stato delle cose, dello stato delle persone.

La qualità di p.u. rileva anche quale persona offesa/vittima del reato (es. subornazione, art. 377 c.p.).

Obbligo di denuncia dei fatti: art. 331 c.p.p.: il c.t.u. che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto al PM o alla polizia giudiziaria.

Art. 64, II co. cpc:

- prevede un'ulteriore e specifica ipotesi di responsabilità penale. E' un reato contravvenzionale, limitato alla colpa grave, cioè all'inescusabile negligenza, non perdonabile, incompatibile con la minima professionalità richiesta. Si applica l'art. 35 c.p. e quindi la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione.

- Responsabilità civile per risarcimento danni, subordinata alla prova per chi agisce di provare sia la violazione da parte del c.t.u., cioè lo specifico inadempimento all'incarico ricevuto, sia il danno subito.

---

<sup>5</sup>Cass. 26.2.2008, n. 17000

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., nel fatto del ctu nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati).

## 2) ATTIVITA' DEL CTU - NATURA, OGGETTO E LIMITI

2.1) Natura della ctu: non è un mezzo di prova, ma è uno strumento, un procedimento istruttorio di integrazione finalizzato all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze (v. ad es. Cass 22.2.2006, n. 3881).

Il processo civile è infatti retto dal principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e dal principio dispositivo. La c.t.u. non può quindi servire, e il c.t.u. non può prestarsi, a esonerare la parte onerata dal fornire la prova, a supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, ma solo a valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti.

2.2) ctu deducente e percipiente:

a) deducente: al ctu viene richiesta la valutazione tecnica di fatti, o l'espressione di un giudizio tecnico-scientifico per compiere la successiva valutazione giuridica del fatto

Esempi:

- CTU volta ad accertare il valore di mercato di un bene.
- CTU volta ad accertare vizi, cause di danni oppure effetti dannosi.

b) percipiente: al ctu viene demandato l'accertamento di un fatto controverso (l'esistenza di un vizio). In tal caso la c.t.u. può assurgere a vera e propria fonte obiettiva di prova con il ricorso a cognizioni tecniche che il giudice non possiede.

2.3) La differenza tra ctu percipiente e deducente porta ad esaminare il rapporto tra ctu e onere della prova e di allegazione.

a) allegazione: la parte è tenuta, secondo precise scansioni processuali e rigide preclusioni, a indicare i fatti su cui basa la domanda e che devono essere provati.

Esempio: un professionista chiede in giudizio il compenso per prestazione professionale: deve allegare e provare l'esistenza dell'incarico. Non può essere demandato al c.t.u. di andare a ricercare il contratto.

La parte agisce per i danni da infiltrazioni: va allegata l'esistenza delle infiltrazioni, il tipo di danni subiti (es. mancata locazione, spesa per pitturazioni). Non è sufficiente allegare genericamente dei danni e demandarne l'accertamento alla c.t.u.. Il c.t.u. deve indagare sui fatti (tempestivamente) prospettati dalle parti e non su fatti diversi, non può accertare fatti che non siano stati provati dalle parti, e se sconfinata dai limiti del mandato, i relativi accertamenti sono nulli per violazione del principio del contraddittorio, e perciò privi di qualsiasi valore (v. Cass. 6502/2001).

b) Onere della prova:

Se deducente, la ctu presuppone l'avvenuta prova dei fatti da valutare e quindi riguarda la valutazione di circostanze i cui elementi costitutivi devono essere stati già compiutamente provati. In tal caso il ctu non può dare atto di fatti non provati dalle parti e se lo fa la relazione è viziata.

Se invece percipiente, la c.t.u. può diventare essa stessa fonte di prova, in relazione a quei fatti che sia impossibile o sommamente difficile per la parte provare.

### 3) I POTERI DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

#### 3.1 In generale

Art. 194 c.p.c.: il c.t.u. compie le indagini di cui all'art. 62 c.p.c. Da solo o col giudice. Può anche assistere alle udienze alle quali è invitato, assistere alla discussione, esprimere il parere in camera di consiglio (art. 197 c.p.c.). Ma è la prima ipotesi, senza il giudice, la più frequente e quasi esclusiva.

#### 3.2 Quesito e limiti

L'ambito delle indagini è determinato dalla formulazione del quesito che, sebbene suggerito o sollecitato dalle parti, viene sottoposto dal Giudice.

Il Giudice non può consentire alle parti di sottoporre direttamente al consulente tecnico nel corso delle indagini peritali ulteriori quesiti ritenuti utili, non essendo la CTU nella disponibilità delle parti.

Le parti potranno invece avvalersi dei poteri e facoltà previste dall'art. 194, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale "Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni

*in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze”.*

E' chiaro, peraltro, che il potere delle parti di formulare osservazioni ed istanze può essere esercitato sempre soltanto nell'ambito e nei limiti del quesito conferito dal Giudice.

Il quesito deve specificare chiaramente l'incarico che si demanda al CTU, l'oggetto dell'indagine e della valutazione richiesta.

### 3.2.1 Quesiti generici:

- chiedere chiarimenti in udienza al giudice: soluzione preferibile
- chiedere chiarimenti successivi in corso di indagini, se la questione è di mera interpretazione e non dia luogo a contrasti tra le parti; altrimenti va fatta istanza al giudice ai sensi dell'art. 92 disp. att.

### 3.2.2 Limiti: i quesiti non possono riguardare:

- valutazioni giuridiche; es.: interpretazioni della legge o di una sentenza, qualificazioni giuridiche di un fatto o di un rapporto
- ricerca di norme di diritto da applicare

Peraltro, si ammette che il Giudice possa acquisire la conoscenza della normativa locale attraverso la richiesta di informazioni alla P.A. (v. Cass. 3.2.1998 n. 1047 con riguardo ai regolamenti comunali edilizi in tema di distanze legali) e, dunque, anche a mezzo di c.t.u. (cui potrà demandarsi anche l'acquisizione dei P.R.G., dei regolamenti edilizi, ecc.).

### 3.2.3 Indagini fuori distretto:

Il ctu può eseguire indagini al di fuori dell'ambito territoriale del Tribunale. Quanto alle indagini all'estero, sussiste necessità di ricorso alla rogatoria, secondo convenzioni bi o multilaterali.

### 3.3 Indagini integrative

L'art. 194 c.p.c. prevede anche che il consulente, ove autorizzato dal giudice, possa svolgere indagini integrative: richiedere chiarimenti alle parti, informazioni a terzi, piante calchi e rilievi.

### 3.4. Il potere del consulente tecnico di acquisire documenti.

Il CTU è tenuto a esaminare in ogni caso la seguente documentazione:

1. gli atti delle parti;
2. i verbali di causa: dalle eventuali testimonianze o dichiarazioni delle parti potrebbero emergere elementi importanti: la mancata lettura dei verbali potrebbe quindi comportare una valutazione non esaustiva
3. i documenti ritualmente prodotti dalle parti e contenuti nel fascicolo delle parti, e quindi:
  - a) allegati agli atti introduttivi
  - b) allegati alle memorie ex art. 183, VI co. c.p.c.
  - c) prodotti all'udienza
  - d) acquisiti da un terzo o dalla P.A. ex artt. 210 e 213 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il potere del CTU di esaminare con il consenso delle parti documenti non prodotti in causa è limitato all'ipotesi della consulenza contabile, da cui pare potersi desumere, a contrario, che negli altri casi, anche in presenza del consenso delle parti, ciò è precluso.

L'allegazione alla relazione scritta del c.t.u. di fotografie scattate direttamente dal consulente nel corso delle operazioni peritali è pacificamente ammissibile.

### 3.5. Il potere del consulente tecnico d'ufficio di disporre nuovi accertamenti

Il CTU può, anche senza autorizzazione del Giudice ed indipendentemente dal consenso delle parti, disporre (entro il termine assegnatogli) nuovi accertamenti che ritenga necessari e che non abbiano carattere invasivo per la persona (ad esempio, analisi chimiche, prove di funzionamento di macchinari).

Nel caso ciò comporti la necessità di sostenere spese elevate, è opportuno rimettere la questione al giudice

### 3.6. Il potere del c.t.u. di nominare esperti

Nell'espletamento del mandato il CTU può avvalersi, in caso di effettiva necessità, della collaborazione di esperti per il compimento di particolari indagini e per l'acquisizione di elementi da vagliare e trasfondere nella propria relazione,



assumendo al riguardo ogni responsabilità e senza che occorra a tal fine un'autorizzazione del giudice, richiesta soltanto per ottenere la liquidazione dei compensi in favore di costoro ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 115/2002. La nomina dell'esperto non deva comportare peraltro una delega dell'incarico dal c.t.u. all'esperto stesso. La paternità e responsabilità dell'elaborato restano del c.t.u..

L'esperto del c.t.u. non presta giuramento.

### 3.7. Il potere del consulente tecnico d'ufficio di conciliare le parti

La conciliazione delle parti ad opera del CTU è espressamente prevista nell'ambito del solo esame contabile dagli artt. 198, 1° comma, 199 e 200 c.p.c.

Al di fuori dell'esame contabile non sussiste un generale potere conciliativo da parte del c.t.u., e il Giudice Istruttore non può attribuire efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione redatto dal c.t.u. e sottoscritto dalle parti.

Tuttavia, l'eventuale conciliazione raggiunta nel corso delle indagini è in ogni caso assai utile, in quanto, pur non potendo essere trasfusa in verbale di conciliazione, può costituire un negozio transattivo, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del giudizio; oppure costituire la base per la successiva conciliazione in udienza; o ancora essere trasfusa o costituire la base per un separato accordo tra le parti idoneo a definire la lite.

Il tentativo di conciliazione da parte del c.t.u., pur opportuno, non deve peraltro andare a scapito dei tempi processuali, e non può quindi giustificare ripetute richieste di proroghe del termine assegnato per il deposito della relazione.

Un'ulteriore e specifica ipotesi di conciliazione tramite il c.t.u. è stata ora introdotta, nell'ambito della consulenza tecnica preventiva, dall'art. 696 *bis* c.p.c., che prevede l'attribuzione, con decreto del giudice, di titolo esecutivo al verbale conciliativo sottoscritto dalle parti con l'ausilio del CTU.

## 4) ATTIVITÀ PROCEDIMENTALE - CONTRADDITTORIO

4.1. L'ordinanza di nomina viene notificata al ctu, presso il recapito indicato nell'albo. Importante quindi aggiornare i relativi dati.

4.2 L'ordinanza contiene già la formulazione compiuta dei quesiti: ai sensi dell'art. 191, 1° comma, c.p.c. ("nomina del consulente tecnico"), come sostituito dall'art. 46 della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 ed in vigore dal 4.07.2009).

4.3 Mancata comparizione del c.t.u. all'udienza: il consulente è tenuto a comparire puntualmente all'udienza fissata, comunicando con assoluta tempestività eventuali impedimenti. Tre cause di mancata comparizione: a) ordinanza non notificata: si impone il rinvio che verrà comunicato al c.t.u.; b) assenza giustificata, valutazione caso per caso sulla tempestività e sulla congruità dei motivi adottati; c) assenza ingiustificata: nomina di altro ctu con possibile segnalazione al Presidente del Tribunale per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

4.4 Udienza: momento importante, è l'occasione più propizia e opportuna per richiedere eventuali chiarimenti in ordine ai quesiti.

4.5 Giuramento: L'eventuale omissione non è causa di nullità (v. Cass. 14906/2011), né è causa di nullità la mancata sottoscrizione da parte del c.t.u. del verbale d'udienza (Cass. 10386/1996); non occorre rinnovare il giuramento in caso di nuove indagini o chiamata a chiarimenti.

4.6 Ritiro fascicoli di parte. Vanno restituiti al momento del deposito della relazione; necessario tenerli in ordine.

4.7. La comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni peritali ex art. 90, 1° comma, disp. att. c.p.c.:

L'art. 90, 1° comma, disp. att. c.p.c. dispone che *"Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere"*.

La norma è finalizzata alla tutela del principio del contraddittorio e a consentire quindi alle parti di intervenire e presentare osservazioni e istanze (v. art. 194 c.p.c.).

L'obbligo di comunicazione non riguarda invece le indagini successive, incombendo alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (v. Cass. 7.7.2008, n. 18598).

La suddetta comunicazione a mezzo biglietto di cancelleria dev'essere effettuata ai procuratori costituiti e non alle parti personalmente, e non deve invece essere notificata alla parte contumace, trattandosi di atto non incluso fra quelli per i quali tale notificazione è espressamente e tassativamente prevista dall'art. 292 c.p.c..

Nella prassi, la comunicazione viene peraltro solitamente effettuata dal c.t.u. in udienza al momento dell'assunzione dell'incarico.

#### 4.8. La comunicazione al consulente tecnico di parte delle indagini predisposte dal consulente tecnico d'ufficio, ex art. 91, 2° comma, disp. att. c.p.c.

La legge prescrive pure la comunicazione al c.t.p., ove nominato, tramite Cancelliere.

Si ritiene peraltro equipollente alla suddetta comunicazione la dichiarazione inserita nel processo verbale di udienza contenente l'inizio delle indagini.

#### 4.9 L'omissione della comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali e la conseguente nullità relativa

In linea generale, l'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. c.c. alle parti ed ai loro consulenti dell'inizio delle operazioni peritali comporta la nullità della consulenza tecnica e conseguentemente della sentenza che si fonda sulla stessa, non consentendo l'instaurazione di un regolare contraddittorio e l'effettività della partecipazione alle operazioni.

Le conseguenze della nullità sono molto gravi:

- a) la c.t.u. è del tutto inutilizzabile
- b) allungamento dei tempi del giudizio, possibile responsabilità disciplinare
- c) non sussiste diritto al compenso

La nullità, pur sussistendo il vizio, non si verifica in tre ipotesi:

- 1) la parte ha potuto egualmente partecipare tempestivamente alle operazioni: in tal caso non c'è violazione del diritto di difesa

2) la parte interessata non ha eccepito la nullità (di carattere relativo) nella prima udienza, istanza o difesa successiva al deposito della relazione peritale ex art. 157, 2° comma, c.p.c..

3) la parte interessata ha sanato la nullità mediante acquiescenza, e quindi con dichiarazioni o comportamenti anteriori al deposito della consulenza, che abbiano il significato non equivoco di preventiva rinuncia a far valere la nullità.

Non è invece necessaria alcuna comunicazione alla parte personalmente, alla quale la data di inizio e delle operazioni sarà ovviamente comunicata dal proprio difensore.

#### 4.10. L'omissione della comunicazione delle altre attività del consulente tecnico d'ufficio.

Analogo obbligo di comunicazione non sussiste - come detto - riguardo alle indagini successive, incombando alle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi, salvo il dovere del consulente di avvertire nuovamente le parti stesse qualora rinvii le operazioni a data da destinare e successivamente le riprenda o quando anticipi le operazioni rispetto alla data originariamente fissata (v. Cass. 18598/2008).

#### 4.11 Il momento iniziale delle operazioni peritali.

L'inizio delle operazioni peritali viene stabilito dal c.t.u. al momento del conferimento dell'incarico e deve identificarsi con il momento in cui il consulente comincia a prestare la propria attività.

In caso di mancata comparizione di una o tutte le parti, pur ritualmente avvisate:

- a) se la loro presenza non è necessaria, il ctu può procedere.
- b) se è invece necessaria: il c.t.u. fisserà altra data, senza obbligo di avviso, in quanto le parti avrebbero dovuto essere presenti, ma dovrà informare contestualmente il giudice in quanto:
  - il differimento potrebbe comportare sfioramento dei tempi e quindi necessità di proroga
  - si tratta di comportamento delle parti valutabile dal giudice ai fini dell'art. 116 cpc
  - il giudice potrebbe fissare udienza per la comparizione delle parti onde conoscere se abbiano ancora interesse alla causa.

#### 4.12 Le questioni sorte durante le indagini del consulente, ex art. 92 disp. att.

##### C.p.c.:

Quando il consulente opera, come nella maggioranza dei casi, da solo, la soluzione delle questioni che si pongano nel corso delle indagini dev'essere rimessa al giudice attraverso il procedimento descritto dall'art. 92 att. c.p.c., il quale prevede che *"se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.*

*Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.*

*Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni".*

#### 4.13 La indagini e la relazione.

##### 4.13.1 Con l'intervento del Giudice Istruttore.

Ai sensi dell'art. 195 c.p.c., 1° comma, c.p.c. *"Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.*

##### 4.13.2. Le indagini compiute senza l'intervento del Giudice Istruttore.

Se invece le indagini sono compiute senza l'intervento del Giudice, il CTU ne deve fare relazione scritta od anche orale in udienza ex art. 62 c.p.c..

#### 4.14 Modalità di redazione dell'elaborato:

Importanti (e apprezzate dal giudice) sono: chiarezza espositiva pur nel carattere tecnico del linguaggio utilizzato, completezza del contenuto, risposte a tutti i quesiti.

Può essere opportuno suddividere la relazione in paragrafi distinti (parte introduttiva, con i quesiti; narrativa, con l'iter cronologico delle indagini; descrittiva, con l'oggetto e il contenuto dell'indagine; valutativa; osservazioni delle parti; repliche del c.t.u.; conclusioni)

4.15. La trasmissione della relazione: Novità introdotta dalla Riforma del 2009, ma molti giudici la applicano anche alle cause anteriori.

I termini assegnati dal giudice sono ordinatori, ma è importante la loro osservanza.

Il loro mancato rispetto comporta infatti lo slittamento del deposito e il rinvio dell'udienza.

La proroga del termine va richiesta prima della scadenza (art. 154 c.p.c.).

Va comunque portato a termine l'incarico, anche se il termine è scaduto e non è stata concessa o chiesta proroga.

Il mancato rispetto dei termini assegnati può essere causa, oltre che di domanda di risarcimento del danno delle parti nei confronti dello Stato ai sensi della c.d. Legge Pinto (qualora la durata complessiva del processo abbia ecceduto quella ritenuta ragionevole), pure di responsabilità disciplinare sia del giudice, sia del c.t.u. (v. D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, art. 1 *ter*, applicabile alle cause iniziate dopo il 17 settembre 2011). Inoltre è causa di riduzione del compenso (art. 52, II co. DPR 155/02) e, nei casi più gravi, di sostituzione del c.t.u. ex art. 196 c.p.c..

A mio avviso i termini assegnati al c.t.u., limitatamente alle attività che abbiano a oggetto indagini da svolgersi in contraddittorio con le parti e i loro c.t.p., sono soggetti a sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre, qualora - beninteso - la causa non abbia carattere urgente (es. accertamento tecnico preventivo, procedimenti cautelari, procedimenti in materia di lavoro e previdenza).

#### 4.16. Le osservazioni dei c.t.p..

Sono compiutamente regolate dall'art. 195 cpc.

Inoltre vi è il divieto per il c.t.u. di ricevere scritti difensivi ex art. 90, II co. disp. att. cpc.. Quindi, al c.t.u. è vietato ricevere documenti contenenti scritti diversi da quelli citati dalla richiamata norma.

Nelle repliche alle osservazioni è opportuno non arroccarsi in mere difese del proprio elaborato, ma rispondere in modo puntuale ed esaustivo.

#### 4.17 Il deposito della relazione scritta: art. 195, 3° comma, c.p.c.

#### 4.18 Supplemento indagini e richieste chiarimenti

Già si è visto il potere del ctu di disporre nuove (e ad esempio più approfondite) indagini, purché nei limiti del mandato.

Il supplemento può essere chiesto dalle parti nonché disposto dal giudice, anche d'ufficio, qualora qualche aspetto debba essere completato.

I chiarimenti oggi dovrebbero essere più rari, in quanto sulle osservazioni il ctu già si esprime nella relazione.

#### 4.19 Rinnovazione indagini

Art. 196 c.p.c.: è un potere del giudice, esercitabile d'ufficio, da motivare; è possibile la rinnovazione sia tramite lo stesso, sia tramite altro consulente.

La rinnovazione delle indagini presuppone che le risultanze della CTU già espletata risultino insufficienti od inidonee allo scopo.

#### 4.20 Sostituzione c.t.u.

Sempre ai sensi dell'art. 196 c.p.c., il Giudice ha facoltà di disporre, oltre alla rinnovazione delle indagini, *"per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico"*.

A differenza della rinnovazione delle indagini, la sostituzione del c.t.u. presuppone, in primo luogo, che il consulente non abbia ancora esaurito le indagini affidategli e, in secondo luogo, la sussistenza di gravi motivi, i quali possono essere sia formali (ad es. nullità della c.t.u., reiterata violazione del termine assegnato), sia attinenti al contenuto, gravemente insufficiente, dell'elaborato.

#### 4.21 Relazione e privacy

Si rinvia alle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" (*Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 46 del 26 giugno 2008 - Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008*).

## 5) I COMPENSI DEL C.T.U.

5.1 Introduzione

Il c.t.u., per l'attività prestata in giudizio, ha diritto a percepire il compenso e a vedersi rimborsate le spese anticipate.

Ciò avviene mediante il decreto di liquidazione emesso dal giudice, che ha l'effetto di:

- quantificare, il compenso e le spese;
- individuare la parte o le parti tenute al pagamento
- rendere esigibile il credito

e ha efficacia di titolo esecutivo

La materia, in passato regolata dalla L. 319/80, è ora disciplinata dal TU spese di giustizia (DPR 115/2002); in particolare v. artt. 49-56, 168-170.

5.2 L'oggetto della liquidazione

5.2.1 Le spese: per l'adempimento dell'incarico - di viaggio - per altri prestatori d'opera

## 5.2.1.1 Spese per l'adempimento dell'incarico

Art. 56 TU: necessario allegare una nota specifica e la relativa documentazione. Possono essere rimborsati solo esborsi effettivamente sostenuti e necessari all'espletamento dell'incarico.

Possibilità di ottenere un anticipo sulle spese al momento del conferimento dell'incarico: secondo parte della giurisprudenza il provvedimento di anticipo ha natura di titolo esecutivo. Se la parte non paga, il c.t.u. potrà azionare il titolo, ma non omettere l'inizio delle operazioni.

## 5.2.1.2 Spese di viaggio

Art. 55 TU: disciplina sia le spese sia le indennità, prevedendo il trattamento dei dipendenti statali (c.d. missioni)

Attenzione: l'indennità (già prevista dall'art. 1 L. 417/1978) è stata soppressa, per gli incarichi in Italia, dall'articolo 1 comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006)



- Spese di viaggio: liquidate anche in mancanza di documentazione, in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea non aerei.
- III comma: Se autorizzato l'aereo, liquidato secondo la classe economica.
- Se autorizzato uso autovettura: 1/5 prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo moltiplicato per i chilometri, oltre al costo del pedaggio autostradale (art. 8 L. 417/1978).
- Spese albergo: fino a quattro stelle, nei limiti della congruità e necessità
- Pasti: tra le 12 e le 24 ore: massimo due pasti (Euro 61,10); tra le otto e le dodici ore: Euro 30,55 (v. CCNL Ministeri).

Trattamento fiscale delle spese: i rimborsi spese sono assoggettati a tassazione, concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile (ritenuta d'acconto e costituiscono base imponibile IVA), ad esclusione delle spese anticipate e documentate e non inerenti alla produzione del reddito (v. nota Agenzia delle Entrate dd. 29.7.2005, prot. 2005/49119).

#### 5.2.1.3 Spese per altri prestatori d'opera

L'art. 56, III co. TU prevede che la spesa per i prestatori d'opera, se autorizzati, sia liquidata sulla base delle tabelle di cui all'art. 50 e quindi con gli stessi criteri dei ctu, e non invece mediante ricorso alle tariffe professionali.

#### 5.2.2: I compensi

I compensi non possono, in alcun caso, essere liquidati secondo le tariffe professionali.

L'art. 50 TU dispone infatti che la loro misura sia stabilita da tabelle approvate da DM, redatte con riferimento alle tariffe professionali se esistenti, temperate con la natura pubblicistica.

Le tabelle sono quelle da ultimo approvate con DM 30.5.2002, che consta di un unico articolo, relativo alla determinazione dell'onorario a vacanze, e un allegato contenente appunto le tabelle.

Ne è previsto l'aggiornamento triennale (art. 54 TU).

Gli onorari si suddividono in onorari fissi, variabili e a tempo (art. 49 TU).

#### 5.2.2.1 A tempo

Si tratta del sistema delle vacanze, che prevede (art. 1 DM) Euro 14,68 per la prima ed Euro 8,15 per ciascuna di quelle successive.

*"Legge 08/07/1980, n. 319*

##### *Articolo 4*

*Onorari commisurati al tempo.*

*Per le prestazioni non previste nelle tabelle e per le quali non sia applicabile l'articolo precedente gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacanze.*

*La vacanza è di due ore. L'onorario per la prima vacanza è di euro 14,68 e per ciascuna delle successive è di euro 8,15.*

*L'onorario per la vacanza può essere raddoppiato quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a cinque giorni; può essere aumentato fino alla metà quando è fissato un termine non superiore a quindici giorni.*

*L'onorario per la vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora e un quarto è dovuto interamente.*

*Il giudice non può liquidare più di quattro vacanze al giorno per ciascun incarico.*

*Questa limitazione non si applica agli incarichi che vengono espletati alla presenza dell'autorità giudiziaria, per i quali deve farsi risultare dagli atti e dal verbale di udienza il numero delle vacanze.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 455 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione".*

La prima vacanza è solo la prima in assoluto, non la prima della singola giornata.

Le vacanze si applicano solo in via residuale, qualora cioè non siano applicabili le tabelle, neppure in via analogica, nonché quando il valore della causa sia indeterminabile (quando cioè riguardi beni non suscettibili di valutazione economica, ad esempio cause in materia matrimoniale), e non solamente indeterminato.

## 5.2.2.2

Le tabelle prevedono compensi fissi (rari, v. ad. Art. 20 e 26, non riguardanti attività ingegneristica) e variabili (da minimo a massimo e a percentuale).

Principi comuni per i variabili:

a) si tiene conto del "valore della controversia". Devono applicarsi i principi previsti dal c.p.c.. V. articoli 10 ss.. Deve tenersi conto di quanto richiesto nella domanda dall'attore (oltre interessi sino alla domanda) e dal convenuto nella domanda riconvenzionale se quest'ultima forma oggetto di accertamento, e non di quanto accertato dal c.t.u.. Ad es. in caso di domanda di risarcimento del danno per vizi, quantificata in una certa e definita somma, il valore sarà quello, non invece quanto eventualmente accertato dal c.t.u.. Se non c'è indicazione nella domanda, potrà invece farsi riferimento alla determinazione del consulente.

Vi sono peraltro eccezioni: art. 13 (in materia di estimo): si tiene conto dell'importo stimato

b) art. 29: tutti gli onorari sono comprensivi:

- della relazione
- della partecipazione alle udienze
- di ogni altra attività concernente i quesiti (accessoria e strumentale), quale, ad es. il sopralluogo

c) art. 51 TU: nella liquidazione si tiene conto della difficoltà, completezza, pregio della relazione

d) possibilità di aumento del 20% in caso di urgenza (art. 51, II comma TU).

e) art. 52 TU: aumento sino al doppio per prestazioni di eccezionale importanza

f) riduzione di un quarto e non si tiene conto, ai fini delle vacanze, del periodo successivo alla scadenza del termine in caso di ritardato deposito della relazione (art. 52 TU)

g) incarichi collegiali: v. art. 53 TU: compenso spettante al singolo c.t.u., aumentato del 40% per ciascuno degli ulteriori consulenti, a meno che il giudice disponga che ciascuno di essi svolga personalmente e per intero l'incarico

Gli onorari a percentuale: sono calcolati a scaglione in base al valore della controversia, con percentuale variabile dal minimo al massimo per ogni scaglione.

Il limite indicato nella tabella è insuperabile: il fatto che il valore sia superiore alla soglia può giustificare l'applicazione delle percentuali verso il massimo.

In materia di estimo, ferma l'impossibilità di superare detto limite, se si tratta di stimare più immobili aventi caratteristiche diverse, viene liquidato un compenso per ciascun immobile stimato.

Cass 31.3.2006, n. 7632 In tema di compenso agli ausiliari del giudice, nell'ipotesi in cui l'incarico conferito al consulente tecnico d'ufficio in materia di estimo abbia ad oggetto la determinazione di una serie di beni immobili, la liquidazione del compenso deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al d.P.R. n.352 del 1988 che fa riferimento all'"importo stimato", diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo. Peraltro, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'"importo stimato" è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili diversi tra loro, l'"importo stimato" è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative. Pertanto, ogni "importo stimato" deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980. (massima 3) In tema di compenso degli ausiliari del giudice, qualora la valutazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di cose pignorate, all'esperto competono distinti onorari per ognuno degli importi stimati, salva la necessità di riaccorpere i beni artificiosamente frazionati o appartenenti a un complesso di unità uguali o simili, che abbiano richiesto operazioni peritali puramente ripetitive; peraltro, la liquidazione del compenso deve essere compiuta con riferimento all'accertamento richiesto dal giudice sicchè, nel caso di accertamenti plurimi, anche se compiuti in base ad incarico unitario, è legittima la determinazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti

Pluralità dei quesiti e degli accertamenti:

Cass 25.3.2010, n. 7174:

In tema di liquidazione del compenso al c.t.u. tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensività dell'onorario sancito dall'art. 29 del d.m. 30 maggio 2002 riguarda le attività complementari ed accessorie che, pur non essendo specificamente previste in sede di conferimento dell'incarico, risultano tuttavia strumentali all'accertamento tecnico, e non trova applicazione in presenza di una pluralità di indagini non interdipendenti, che presuppongono necessariamente una pluralità di incarichi di natura differente, come nel caso di richiesta di rilievi topografici e planimetrici da un lato, e di attività di stima dei beni dall'altro che, in quanto previsti distintamente dagli artt. 12 e 13, comportano una liquidazione autonoma del compenso.

### 5.3. Le tabelle riferibili alle prestazioni degli ingegneri

Rilevano soprattutto gli artt. 11, 12, 13.

5.3.1 art. 11: a percentuale, riguarda impianti elettrici, ferrovie, strade, canali, ponti, strutture. Concetto di "costruzioni edilizie" e rapporto con il successivo art. 12 in tema di misura e contabilità lavori:

Cass. 16.8.1993, n. 8726:

In tema di liquidazione del compenso al ctu per operazioni relative a costruzioni edilizie, la disposizione dell'art. 12 del d.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 ha carattere speciale rispetto a quella dell'articolo precedente, che prevede l'onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, con la conseguenza che se l'opera prestata rientri nelle specifiche attività previste dall'art. 12 (accertamento della rispondenza dell'opera alle prescrizioni di progetti e di collaudi, aggiornamento e revisione dei prezzi) è applicabile il detto articolo, mentre in caso diverso trova applicazione la norma generale dell'art. 11. Ne discende che la liquidazione del compenso deve avvenire in base a quest'ultima norma, qualora l'incarico commesso al ct abbia avuto ad oggetto, oltre al controllo di rispondenza previsto dall'art. 12, la quantificazione dei lavori eseguiti in base ad un contratto di appalto e l'incidenza su di essi della clausola contrattuale di revisione dei prezzi, nonché la determinazione dei costi per l'eliminazione dei difetti riscontrati in un accertamento tecnico preventivo e del conseguente degrado dall'immobile.

### 5.4 accessori del compenso

Il compenso (e le spese non anticipate) costituiscono base imponibile ai fini IVA e contributo previdenziale

#### 5.5 Chiarimenti e supplemento indagine

Cass. 2.3.2006, n. 4655: In relazione alla liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (il che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), e di conseguenza in relazione ad essi non spetta un compenso ulteriore rispetto a quello già percepito per la consulenza tecnica.

Nulla è dovuto in caso di attività che è stata imposta dall'insufficienza del precedente elaborato del c.t.u.

Criterio discretivo è quindi quello delle nuove indagini o meno, oltre che dei motivi (imputabili o no al ctu) del richiamo o del supplemento.

#### 6. Istanza di liquidazione

- Va presentata al giudice che ha nominato il c.t.u. e comunque a quello innanzi a cui pende la causa (se nel frattempo il giudice è stato sostituito)

- Forma scritta. Opportuno precisare nell'istanza l'articolo della tabella che si ritiene applicabile con sviluppo del compenso in caso di percentuale, o indicazione analitica delle vacanze. Allegare tutti i giustificativi di spesa. Il giudice può chiedere di integrare, ma potrebbe anche rigettare per mancanza di documentazione.

- Va presentata esaurito l'incarico, ma entro 100 giorni da questo (v. art. 71 TU) e comunque prima dell'estinzione o della definizione del giudizio, momento a partire dal quale il giudice perde il potere di liquidare. In quel caso, il ctu dovrà esperire autonomo giudizio contenzioso per la liquidazione (v. Cass. 18204/2008)

#### 7. Il decreto di liquidazione:

art. 168 TU: decreto motivato del giudice che procede, comunicato a parti e ctu

7.1. è titolo esecutivo. Significa che la parte può agire esecutivamente contro la parte o le parti indicate nel decreto. Prima l'atto di precetto e quindi, se il debitore non paga, esecuzione forzata (con obbligatorio ricorso al patrocinio di un difensore).

Emesso il decreto il giudice ha esaurito, nei confronti del ctu, i propri obblighi. Non può in alcun modo richiedere o costringere le parti a pagare.

7.2 individua la parte tenuta: solitamente in solido, in quanto ritenuto spesa nell'interesse comune delle parti e comunque del processo e della giustizia. Solidarietà significa che può essere chiesto l'intero compenso a una sola parte. Casi particolari in cui è posto a carico di una sola parte: ad esempio processo contumaciale, o processo in cui l'istanza di c.t.u. sia stata fermamente contestata da una delle parti, o in cui l'interesse sia esclusivamente di una delle parti.

La solidarietà è una garanzia per il consulente.

7.3. il decreto di liquidazione è diverso dalla liquidazione delle spese operata in sentenza. Il decreto attiene al rapporto tra c.t.u. e parti, è indipendente dalla sentenza, la quale invece non è mai rivolta al c.t.u. e disciplina invece i rapporti tra le parti dirimendone il contrasto. Il decreto non è assorbito dalla sentenza e il suo carattere di titolo esecutivo rimane anche dopo la sentenza. Quindi la parte cui venga chiesto il pagamento dopo la sentenza non può opporre di non essere tenuta al pagamento sulla base della sentenza, poiché si tratta di circostanza non opponibile al consulente, ma all'altra parte nei cui confronti agirà in rivalsa.

## 8. Impugnazione del decreto

8.1 E' oggi disciplinata dall'art. 15 D.Lgs. 1.9.2011 n. 150 (c.d. decreto per la semplificazione dei riti) che prevede che si applichi, anziché il rito camerale, il c.d. rito sommario di cognizione (art. 702 bis cpc), con alcuni adattamenti.

In precedenza v. art. 170 TU, che non è stato del tutto abrogato, ma solo in parte, mediante abrogazione dei soli commi 2 e 3 (che disciplinavano il procedimento) e modifica del primo comma.

### 8.2 Modalità:

ricorso scritto, anche presentato dal ctu personalmente. V. art. 702 bis c.p.c.. Se invece il ctu è convenuto, ricevuta la notifica del ricorso-decreto, potrà costituirsi non oltre dieci giorni prima dell'udienza nelle forme ivi previste.

### 8.3 Tempi:

l'art. 170 TU prevedeva il termine di 20 giorni dalla comunicazione del decreto a opera della Cancelleria

L'art. 15 non prevede alcun termine, e il primo comma dell'art. 170 è stato modificato mediante espunzione proprio del termine. Sembra che non vi sia più termine per impugnare, ciò che appare illogico, trattandosi appunto di impugnazione cui è connaturata la fissazione di un termine, altrimenti il provvedimento di liquidazione potrebbe essere sempre contestato, anche dopo anni.

### 8.4 Legittimazione:

c.t.u. e parti.

Se proposto dal ctu, questi è tenuto a notificare nel termine indicato in decreto e comunque entro 30 giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto, a tutte le altre parti, non solo a quelle a carico delle quali è stato posto il pagamento. Se viene omessa la notifica a tutte nel termine fissato, il ricorso è inammissibile; se notificato solo a una, il giudice fisserà termine perentorio per la notifica a quelle mancanti

### 8.5 Giudice competente:

il ricorso si presenta al capo dell'ufficio giudiziario di cui fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione. Inoltre per i provvedimenti del giudice di pace e del P.M. presso il tribunale è competente il presidente del tribunale; per P.M. presso la Corte d'appello il presidente della Corte.

Il presidente nominerà un giudice designato che deciderà in composizione monocratica.

### 8.6 Procedimento:

possibilità, per chi è tenuto a pagare, di ottenere la sospensione ai sensi dell'art. 5 con decreto od ordinanza.



### 8.7 Decisione: con ordinanza motivata

- provvisoriamente esecutiva
- titolo per ipoteca giudiziale

### 8.8 Impugnazione

Non è previsto, anzi è escluso, l'appello. Quindi solo ricorso per cassazione per motivi di legittimità.

## 6) IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

### 6.1 Generalità

Facoltà per la parte di nominare c.t.p. E' un professionista che assiste la parte dal punto di vista strettamente tecnico, adiuvando il difensore.

Si distingue dal c.t.u.:

- non è ausiliare del giudice: non è quindi pubblico ufficiale, con le conseguenze in ordine al regime della responsabilità (v. artt. 380 c.p.- consulenza infedele; 381 c.p. - altre infedeltà del patrocinatore)
- rapporto con la parte di prestazione d'opera professionale
- nomina della parte
- non necessaria l'iscrizione all'albo dei c.t.u.
- non presta giuramento
- il compenso viene liquidato sulla base di tariffe professionali.

### 6.2 Nomina:

- presuppone la nomina di un c.t.u., è da questo condizionata. In mancanza di nomina di c.t.p., la parte potrà comunque produrre una relazione di un proprio tecnico, che assumerà peraltro valore di mera perizia stragiudiziale, la quale integra un'allegazione difensiva, liberamente valutabile dal giudice.

- è una mera facoltà. Se la parte non nomina il c.t.p., alle operazioni potrà partecipare la parte personalmente, ma senza interloquire se non richiesta dal c.t.u., e il difensore (v. art. 194, II co.), il quale potrà invece compiere le proprie deduzioni, anche tecniche, nelle memorie ex art. 195 c.p.c., delle quali non è previsto che debbano necessariamente provenire dal c.t.p..

#### 6.2.1. momento della nomina

Art. 201 cpc: La nomina va effettuata nel termine previsto dal giudice nell'ordinanza di nomina del c.t.u.; in difetto (e come sovente accade nella prassi) entro il termine previsto nel verbale dell'udienza nella quale il c.t.u. giura e assume l'incarico. Il termine è ordinatorio e quindi può essere prorogato, ma solo entro la sua scadenza.

6.2.2. modalità. Dichiarazione ricevuta dal cancelliere contenente domicilio o recapito (art. 91 disp. att. c.p.c.). Il cancelliere comunica al consulente di parte data inizio operazioni; nella prassi quest'ultima comunicazione è data direttamente dal c.t.u. all'udienza, e si dà per conosciuta dalle parti.

6.2.3. numero: l'art. 201 c.p.c. prevede la nomina di un solo consulente. Ritengo possano essere nominati più c.t.p. solo se vi sono più c.t.u..

#### 6.2.4 sostituti

Da reputare inammissibile la nomina di un c.t.p. con generica previsione di nominare sostituti.

### 6.3 poteri

#### 6.3.1.

- art. 201 c.p.c.: assistere alle operazioni di cui all'art. 194 c.p.c.. Quindi il c.t.u. ha l'obbligo di fare assistere il c.t.p. quando svolge ispezioni, sopralluoghi, accertamenti, tutte quelle attività che implicano possibilità di immediato contraddittorio (non invece la mera acquisizione documenti, l'elaborazione dei dati, la stesura della relazione, attività tutte che consentono un controllo successivo mediante osservazioni)

- partecipazione all'udienza e alla camera di consiglio, ma solo se vi partecipa il c.t.u.

#### 6.3.2

presentare al consulente osservazioni e istanze nel corso delle indagini (art. 194, II co.), per iscritto e a voce.

#### 6.3.3 formulare osservazioni sui risultati delle indagini tecniche

Rivestono una notevole importanza, in quanto assicurano un contraddittorio di tipo tecnico.

La relazione del c.t.p. va trasmessa al c.t.u. nel termine assegnato dal giudice, che, pur non perentorio, può essere prorogato, per motivi idonei, solo prima della sua scadenza.

#### 6.4 La relazione del ctp

Non costituisce un mezzo di prova, ma un'allegazione difensiva di tipo tecnico, priva di autonomo valore probatorio (v. Cass. 2063/2010).